La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 17.7.2020
La Nuova Procedura Civile, 3, 2020
Vice direttore: **Stefano AMORE**

Centro Studi
Diritto Avanzato
Edizioni

Covid-19: nuove modalità di svolgimento delle udienze civili fino al 31.10.2020

di **Giulio SPINA**[*]

In data 16.7.2020 è stato **approvato in via definitiva il ddl n. 1874** di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 34, in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, politiche sociali connesse all'emergenza da COVID-19.
L'art. 221 reca modifiche all'art. 83 del d.l. 18/2020 conv., con mod., in l. 27/2020.

Tra le novità previse dall'art. 221 cit. si segnalano quelle in materia di **udienze civili**, di cui si propone di seguito una prima schematizzazione (realizzata sulla base del testo di legge reso noto dal Senato della Repubblica, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

NDR: per approfondimenti, si vedano tutti documenti in *Rivista* sull'emergenza coronavirus e Covid-19.

Periodo di applicazione delle nuove norme: "**fino al 31 ottobre 2020**".

www.LaNuovaProceduraCivile.com

[*] Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

Possibilità di sostituire l'udienza con deposito telematico di note scritte	
Chi	Il **giudice** (può disporre che le udienze civili siano sostituite dal deposito telematico di note scritte).
Condizioni	In caso di udienze che **non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti**.
Iter procedimentale	Almeno **30 gg.** prima della data fissata per l'udienza il giudice: – **comunica** alle parti che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte; – **assegna** alle parti un termine fino **a 5 gg.** prima della predetta data per il deposito delle note scritte, contenenti le **sole istanze e conclusioni**. ↓ **Entro 5 gg.** dalla comunicazione del provvedimento ciascuna delle parti può presentare **istanza di trattazione orale**. ↓ entro i successivi **5 gg.** il giudice provvede NB: Se **nessuna delle parti effettua il deposito telematico** il giudice provvede ai sensi dell'art. 181 c.p.c., comma 1 (il quale, in tema di mancata comparizione delle parti, dispone quanto segue: "*se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo*").
Riferimento normativo	Art. 221 cit., comma 4.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

Possibilità di partecipare all'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza	
Chi	Su **istanza dell'interessato** (la partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire mediante collegamenti audiovisivi a distanza).
Condizioni	**Uso di collegamenti audiovisivi a distanza** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Iter procedimentale	almeno **15 gg.** prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza va depositata l'**istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza** ↓ almeno **5 gg.** prima dell'udienza Il giudice dispone la **comunicazione alle parti**: – dell'istanza; – dell'ora; – delle modalità del collegamento. ↓ **Svolgimento dell'udienza**: – la **parte** può partecipare all'udienza solo dalla **medesima postazione da cui si collega il difensore**; – lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il **contraddittorio** e l'**effettiva partecipazione**. – **il giudice dà atto** a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà; – di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel **processo verbale**.
Riferimento normativo	Art. 221 cit., comma 6.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

Possibilità di svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza	
Chi	Il **giudice** (può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza)
Condizioni	– In caso di udienza civile che **non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice**, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione. – Necessario **consenso preventivo delle parti**. – Uso di **collegamenti audiovisivi a distanza** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Iter procedimentale	**Prima dell'udienza**: – **consenso preventivo** delle parti; – il giudice dispone la **comunicazione** ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione: o del giorno; o dell'ora; o delle modalità del collegamento. ↓ **Svolgimento dell'udienza**: – **presenza del giudice nell'ufficio giudiziario**; – l'udienza è tenuta con la modalità idonee a salvaguardare il **contraddittorio** e l'**effettiva partecipazione delle parti**; – **il giudice dà atto** delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà; di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel **processo verbale**.
Riferimento normativo	Art. 221 cit., comma 7.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

Possibilità di sostituire l'udienza di giuramento del CTU con dichiarazione da depositare nel fascicolo telematico	
Chi	Il **giudice** (può disporre che, in luogo dell'udienza di cui all'art. 193 c.p.c., il consulente tecnico d'ufficio presti giuramento con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico).
Condizioni	In caso di **udienza fissata per il giuramento del CTU** ai sensi dell'art. 193 c.p.c.
Iter procedimentale	Il giudice dispone che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, **presti giuramento** di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con **dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico**.
Riferimento normativo	Art. 221 cit., comma 8.

www.LaNuovaProceduraCivile.com